

Per proteggere i rider via le collaborazioni autonome

25.10.19

Pietro Ichino

La norma che la Camera si accinge a varare va molto al di là dell'introduzione delle protezioni essenziali per i ciclofattorini. Sostanzialmente si spinge a cancellare quasi del tutto i contratti di lavoro autonomo continuativo.

Il maxi-emendamento approvato dal Senato

A torto o a ragione, il ministro del Lavoro vuole questo risultato: far sì che ai cosiddetti rider si applichi la disciplina del lavoro subordinato. Per ottenerlo, potrebbe limitarsi a una norma formulata più o meno così: "il rapporto di lavoro dei fattorini collegati a distanza con la piattaforma digitale è soggetto alla disciplina del lavoro subordinato ordinario".

Ma i suoi consiglieri non si accontentano. Già che ci sono vogliono cogliere l'occasione per ricomprendere nell'area della protezione forte tutti i collaboratori continuativi autonomi, anche se né il ministro né la sua parte politica ha mai enunciato questo obiettivo. Dunque, senza che il ministro neppure colga la portata della novità, modificano la norma contenuta nel decreto legislativo n. 81/2015 (articolo 2), che oggi disciplina la materia, facendola recitare così:

"A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente".

E, per non correre il rischio di fraintendimenti, aggiungono senza riguardi per la lingua patria:

"Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali".

Questo, dunque, dice il **maxi-emendamento** del governo al disegno di legge per la conversione del decreto n. 101, approvato in prima lettura dal Senato nei giorni scorsi. Se, come è assai probabile, nei giorni prossimi verrà approvato anche alla Camera, avrà l'effetto di estendere l'intero sistema di protezione del lavoro subordinato a quasi tutti i rapporti di collaborazione autonoma continuativa, senza che venga attribuito più alcun rilievo ai requisiti, cui pure si è fatto riferimento nella legislazione recente, della "dipendenza economica", della "monocommittenza", del basso livello di reddito, o del concreto inserimento nell'organizzazione aziendale.

Una nozione troppo generica

Il testo della norma oggi in vigore specifica che l'"organizzazione da parte del committente", perché la prestazione possa essere assoggettata alla disciplina del lavoro subordinato, deve concretarsi anche nel cosiddetto "coordinamento spazio-temporale": in altre parole, la collaborazione continuativa è trattata come se fosse subordinata in tutti i casi in cui è soggetta al vincolo di orario e di luogo di svolgimento. Come dire che non si può trattare come un consulente autonomo il magazziniere, oppure la segretaria d'ufficio. Ora, con la caduta di questa specificazione, il requisito della "organizzazione da parte del committente" diventa estremamente generico, aperto a tutte le interpretazioni, dalle più restrittive alle più onnicomprensive. Sull'interpretazione della nuova genericissima nozione studiosi e magistrati verseranno fiumi d'inchiostro; ma proprio l'incertezza in proposito scongiurerà alle imprese di utilizzare il contratto di collaborazione continuativa in numerosissimi casi nei quali oggi vi si fa normalmente ricorso.

Come se non bastasse, la nuova norma attenua anche il requisito del carattere esclusivamente personale della prestazione: d'ora in poi, per l'applicazione della disciplina propria del lavoro subordinato sarà sufficiente il suo carattere prevalentemente personale. La protezione del lavoro subordinato potrà dunque essere estesa anche al collaboratore autonomo – come l'agente, l'edicolante, il trasportatore, l'artigiano – che abbia un'altra persona alle proprie dipendenze, e magari anche due.

Restano escluse dall'attrazione nell'area della protezione forte soltanto le attività per le quali è richiesta l'iscrizione in un ordine o albo professionale, quelle dei consiglieri di amministrazione, revisori o sindaci di società e quelle per le quali un contratto collettivo nazionale "in ragione delle particolari esigenze produttive e organizzative del settore" non può, inoltre, essere costituita dal contratto aziendale stipulato "in deroga", a norma dell'articolo 8 della legge n. 138/2011. La contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali dotate del requisito di "rappresentatività", al livello del settore o al livello aziendale, resta dunque per fortuna lo strumento per ristabilire una qualche certezza circa la disciplina applicabile, sfuggendo all'alea di tre gradi di giudizio. Il requisito della "organizzazione da parte del committente" potrà essere (come frequentemente sarà) in altrettanti modi diversi.

Protezioni aggiuntive per i rider anche rispetto al lavoro subordinato ordinario

Ma la smania protettiva dei consiglieri del ministro del Lavoro nei confronti dei rider non è placata da un intervento normativo sulla materia delicatissima della distinzione tra "subordinazione" e "autonomia": nel decreto legge viene inserita anche una serie di norme protettive specifiche e ulteriori per i rider e solo per loro. In particolare prevede una indennità risarcitoria pesantissima (un'annualità dell'ultima retribuzione) per il caso in cui il lavoro del rider non sia stipulato per iscritto; si vieta che la retribuzione sia commisurata al numero delle consegne e impone una maggiorazione per il lavoro notturno, per il festivo e per il caso di "condizioni meteorologiche sfavorevoli".


Infine, la ciliegina sulla torta. Abbiamo visto che il rider non può essere trattato se non come lavoratore subordinato con il suo orario di lavoro fisso e la sua retribuzione a tempo e non commisurata alle consegne: un involucro così lascia ben poco spazio alle caratteristiche peculiari di flessibilità nell'interesse di entrambe le parti, proprio per cui è organizzato per mezzo della piattaforma digitale. A questo punto, si potrebbe pensare che il gestore della piattaforma possa almeno fare affidamento sulla disponibilità pronta e continuativa del rider per il tempo stabilito. Invece, invece, si rischia di licenziare o altrimenti penalizzare il lavoratore per la sua "mancata accettazione" della chiamata della piattaforma, come è previsto dalla legge di conversione nel decreto legislativo n. 81/2015).

Ma il ministro ha letto attentamente questo maxi-emendamento prima di presentarlo? E il Senato, prima di approvare?

In questo articolo si parla di: [lavoro autonomo](#), [maxi emendamento](#), [Pietro Ichino](#), [riders](#)

BIO DELL'AUTORE

PIETRO ICHINO



Nato a Milano nel 1949, è stato dirigente sindacale della Fiom-Cgil dal 1969 al 1972; doppiamente, dal 1973 al 1979 è stato responsabile del Coordinamento servizi legali della Fiom di Milano. Dal 1970 è iscritto all'Albo dei Giornalisti e dal 1975 a quello degli Avvocati. Nell'ottava legislatura (1979-1983) è stato membro della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, eletto nelle liste del Partito comunista italiano. Ricercatore dal 1983 nell'Università di Milano, dal 1986 al 1991 è stato professore straordinario di diritto del lavoro nell'Università di Cagliari; dal 1991 è professore ordinario della stessa materia nell'Università statale di Milano. Nel 1985 ha assunto l'incarico di coordinatore della redazione della "Rivista italiana di diritto del lavoro" (diretta da Giuseppe Pera), della quale è stato vicedirettore dal 1991 e direttore responsabile dal 2002 al 2008, quando è stato eletto al Senato. È stato senatore dal 2008 al 2018. Dal 1997 è editorialista del Corriere della Sera. Dall'aprile 1999 ha collaborato anche con l'Unità. Quasi tutte le sue pubblicazioni sono disponibili nell'Archivio scritto di Pietro Ichino, agevolmente raggiungibile dal suo sito: www.pietroichino.it.

[Altri articoli di Pietro Ichino](#)